



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



MINISTERO
DELL'INTERNO



ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

CONVENZIONE

TRA

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
(MIMIT)**

E

**MINISTERO DELL'INTERNO
(MINT)**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2025, nel mese di settembre,

TRA

il dott. Gianfrancesco Romeo, nato a Taurianova (RC) il 10 maggio 1971, Direttore Generale della Direzione Generale Consumatori e Mercato, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (successivamente denominato per brevità MIMIT - DGCM) con Sede in Roma, Via Molise n. 2 - 00187 RM,

E

l'ing. Giampietro Boscaino nato a Benevento (BN) il 9 agosto 1962, Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio e Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'Interno (successivamente denominato per brevità MINT-DCPSTAE) con sede in Roma, Largo di Santa Barbara n. 2 - 00178 RM,



E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM) il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM,

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti":

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* che *"lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità"* e che *"gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccREDITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività"*;
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha dettato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99/2009, citata per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 sopra citato, ha disposto che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di accREDITamento"*;
- l'art. 4, comma 4, della citata Legge n. 99/2009, ha stabilito che *"dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica"* e che *"i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*;



- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni che ne fissano limiti e condizioni;
 - aderire all'Infrastruttura Europea di riferimento EA, e affrontare verifiche *inter pares* da essa condotte, al fine di partecipare ai relativi Accordi di Mutuo Riconoscimento EA MLA;



- ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e dell'articolo 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, controllo e accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare Dipendenti delle Amministrazioni interessate o Valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla Legge;
- ACCREDIA ha dimostrato, nell'esercizio e applicazione delle precedenti Convenzioni risalenti al 2011, che con la presente si vanno a rinnovare senza soluzione di continuità, di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato previsto, con Decreto del 22 settembre 2009, per il Ministero delle Attività Produttive oggi MIMIT, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che ha il compito, ai sensi dell'articolo 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato;
- si ritiene opportuno rinnovare senza soluzione di continuità l'ultima Convenzione di durata triennale stipulata tra il MIMIT, il Ministero dell'Interno e ACCREDIA in data 07 settembre 2022.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Interno - d'ora in avanti congiuntamente indicati come "i Ministeri" - e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze dei Ministeri;
- far sì che ACCREDIA contribuisca a implementare l'attività delle PPAA per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. I Ministeri affidano ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021-1, 17024, 17025, 17065, 17029 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE, inclusi i provvedimenti nazionali di attuazione e anche le successive modifiche e integrazioni.

2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e, ove applicabile, conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte dei Ministeri.
3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo articolo 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e i Ministeri, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.
4. Nello svolgimento dell'attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
 - esame documentale con redazione del relativo rapporto;
 - verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo rapporto;
 - verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi rapporti;
 - visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.
3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà i pertinenti documenti degli Organi dell'Unione Europea, le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili. Inoltre, ACCREDIA si impegna a dare seguito alle indicazioni emanate dalle competenti Autorità ministeriali nazionali.
4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente ai Ministeri, secondo modalità definite di comune accordo con i Ministeri stessi, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.
5. ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al MIMIT l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza.



ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.
2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MIMIT, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Nel rispetto dello Statuto di ACCREDIA, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire in tale Comitato Componenti competenti in materia, su designazione dei Ministeri. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.
2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive/Legislazione nazionale elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'*iter* normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente dei Ministeri e da essi autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale, di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
2. Per il Regolamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. I Ministeri effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale, di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare ai Ministeri:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- ACCREDIA si impegna a fornire, tempestivamente ove richiesto dai Ministeri, maggiori dettagli e/o chiarimenti e/o integrazioni relativi alle delibere dei Comitati Settoriali di Accreditamento.

ART. 9

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della presentazione dei Ricorsi stessi.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di quattro anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

CORRISPETTIVO

1. Per le attività normate dalla presente Convenzione, non sono previsti corrispettivi a carico dei Ministeri nei confronti di ACCREDIA.

ART. 12

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. M. 17 giugno 2014).

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla stessa, e che non potrà trovare bonaria composizione, le Parti indicano come Foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle Leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
DGCM_MIMIT**

**MINISTERO DELL'INTERNO
DCPSTAE_MINT**

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

DOTT. GIANFRANCESCO ROMEO

ING. GIAMPIETRO BOSCAINO

PROF. MASSIMO DE FELICE